



CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA DEL SINDACO

DECRETO n° 13 del 21.02.2017

Prot. n. 6904
del 21.2.2017

OGGETTO: Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Generale titolare della segreteria del Comune di Ventimiglia a far data dal 01/02/2017.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 7 del 01.02.2017, con cui è stato nominato Segretario Generale del Comune di Ventimiglia il Dott. Antonino Germanotta, con decorrenza dal 01.02.2017

CONSIDERATO che, ai fini della scelta del Segretario, questo Comune ha confermato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2016 l'Ente in fascia 1/B;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 805 del 19/01/2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali di assegnazione del Segretario Antonino Germanotta presso la Segreteria Generale di Ventimiglia acquisito agli atti in data 20/01/2017 (n° 2387/2017);

DATO atto che in data 01/02/2017 il Dott. Antonino Germanotta ha regolarmente preso servizio;

DATO atto altresì, che la funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 3 e ss. Del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011 e gli artt. 37 e ss. Del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, relativi al trattamento economico del segretario comunale e provinciale;

RICHIAMATO il CCNL per i segretari comunali sottoscritto in data 16.05.2001 per il quadriennio normativo 1998-2001 e per i biennio economico 1998-1999;

VISTI:

- l'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, secondo cui "Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Comunale non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'Area della dirigenza o , in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa";

- l'art.3, comma 7, del CCNL 01.03.2011, secondo cui, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, comma 5, (c.d. galleggiamento) del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001;

CHIARITO che:

- l'istituto contrattuale, previsto dal citato art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, comunemente definito "galleggiamento", garantisce al Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in cui lo stesso presta servizio. Con la previsione dell'istituto del galleggiamento le parti contrattuali, a livello nazionale, hanno inteso perciò perequare la retribuzione di posizione del Segretario Comunale, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo Ente per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, da CCNL di categoria, per il Segretario Comunale medesimo;
- il galleggiamento, essendo previsto da una norma contrattuale generale di carattere precettivo, ricorrendone i presupposti, opera di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione con decorrenza dalla data di stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale che lo ha introdotto;

RICHIAMATO il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;

VISTA la tabella 3 allegata al CCNL 01.03.2011 relativa alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, a tutt'oggi vigente;

DATO ATTO che questa sede di segreteria appartiene alla classe 1[^]/B, e che il Dott. Antonino Germanotta risulta iscritto all'Albo nella fascia professionale A;

RICHIAMATO l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.5.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;

VISTO il comma 6 dell'art. 3 del CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009 relativo alla nuova retribuzione di posizione sulla base del tipo di ente presso cui vengono incaricati i Segretari Comunali, a tutt'oggi vigente, che prevede per la fascia professionale A una retribuzione di posizione pari a € 21781,93 annui;

DATO ATTO che, nell'Ente, l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai dirigenti ammonta ad € 43609,93 annui;

RICHIAMATO il parere n. 7 del 30.11.2011 del Ministero dell'Interno - Ex AGES, dove appunto viene chiarito che, ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento, bisogna fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione stabilito dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001, biennio economico 2000-2001;

RITENUTO pertanto di dover garantire quale indennità di galleggiamento al Segretario titolare la differenza annua tra € 21781,93 ed € 43609,93 (misura dell'indennità di posizione prima del riassorbimento nella retribuzione);

VISTI gli accordi integrativi nazionali del 22.12.2003 e del 13.01.2009;

VISTO il parere ARAN prot. 2203/2006 che in risposta ad apposito quesito afferma che ove la maggiorazione della retribuzione di posizione venga attribuita, essa non può non essere considerata una voce distinta della retribuzione di posizione e, quindi, non può non essere computata ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al segretario comunale eventualmente titolare di segreteria convenzionata;

DATO ATTO che gli istituti della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento hanno natura analoga e sono inquadrabili entrambi all'interno della retribuzione di posizione di cui alla lettera d) dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 in quanto:

- sono enunciati all'art. 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 rispettivamente ai commi 4 e 5;
- nessuna altra voce dell'art. 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ne permette l'inquadramento all'interno della struttura della retribuzione;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Sardegna, nel parere 30/2010 considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione (*"gli incrementi della retribuzione di posizione oggetto del quesito in esame, derivanti dalla maggiorazione disposta ai sensi dell'art. 41 comma IV del C.C.N.L del 16.5.2001 e dal c.d. galleggiamento di cui all'art 41 comma V del predetto C.C.N.L."*);
- l'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali ed il Ministero dell'Interno che gli è succeduto, in occasione dell'emanazione delle circolari sul fondo di mobilità per i segretari comunali e provinciali, considerano gli istituti all'interno della retribuzione di posizione (cfr. Circolare prot. 41753 del 13/09/2011 relativamente al Fondo di mobilità per l'anno 2011), stabilendo due sottovoci, 6.bis Maggiorazione e 6.ter c.d. Galleggiamento, alla retribuzione di posizione;
- il Ministro del Lavoro nella risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 027 all'Interrogazione 4-00172 Senato del 04/12/2007, considera entrambi gli istituti come una maggiorazione della retribuzione di posizione (*"Diversamente da altri comparti (dirigenza del SSN, degli enti locali etc.), peraltro, i Segretari comunali e provinciali, usufruiscono di una doppia maggiorazione della retribuzione di posizione, derivante rispettivamente dall'applicazione dell' art. 41, comma quarto, e dell'art. 41, comma quinto."*)

VISTO l'art. 42 del citato C.C.N.L. del 16.05.2001 in base al quale al Segretario è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo non superiore al 10% del monte salari del Segretario Comunale nell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO della vacanza del contratto collettivo per il triennio 2010-2012;

VISTE le tabelle pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale che attribuiscono al segretario comunale di fascia A un valore mensile di € 20,16 per tredici mensilità;

CONSIDERATO che l'ammontare del fondo per la retribuzione di risultato è stabilito dall'art. 42 del CCNL 16.5.2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico del Segretario Comunale come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto con decorrenza dal 01.02.2017;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni;

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art 15 del D.P.R. n.465/1997;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. **LE PREMESSE** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ATTRIBUIRE**, con decorrenza dal 01.02.2017, al Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta, titolare della sede di segreteria, previo allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte dello stesso alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte del Dirigente Dott. Rino Taggiasco Responsabile della Ripartizione Finanziaria e del Dirigente Ing. Cesare Cigna della Ripartizione Tecnica, il seguente trattamento economico:

		per 12 mensilità	tredecimesima	per 13 mensilità
A	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari Comunali e Provinciali biennio economico 2008-2009 del 01.03.2011)	€ 39.979,29	€ 3.331,61	43.310,90
B	Indennità di vacanza contrattuale (nella misura stabilita dalla RGS per il biennio 2010/2012)	€ 241,92	€ 20,16	262,08
C	Retribuzione di posizione (Art. 3, comma 6, CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 01.03.2011)	€ 20.106,40	€ 1.675,53	21.781,93
D	Retribuzione di posizione - Indennità di galleggiamento (Art. 41, comma 5, dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001)	€ 20.148,92	€ 1.679,08	21.828,00
	TOTALE	€ 80.476,53	€ 6.706,38	€ 87.182,91

3. **DI ATTRIBUIRE**, altresì, al Segretario Generale, Dott. Antonino Germanotta, la retribuzione di risultato correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, avente importo

massimo pari al 10 % del monte salari dell'anno di riferimento, previa adozione di separato provvedimento di verifica di raggiungimento degli obiettivi annuali;

4. **DI DEMANDARE** ai servizi Finanziari/Personale del Comune tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente decreto;
5. **DI PUBBLICARE** il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente decreto al Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti Comunali per gli adempimenti di competenza.

Ventimiglia, 21.02.2017

IL SINDACO
(Dott. Enrico IOCULANO)



Visto: si attesta la regolarità contabile
IL DIRIGENTE DELLA 4^ RIPARTIZIONE
(Dott. Rino Taggiasco)